

NUOVO STATUTO ACOS

(approvato dall'Assemblea Nazionale il 25 ottobre 2014)

Art. 1

L'Associazione Cattolica Operatori Sanitari (ACOS) è una Associazione di persone che, alla luce del Vangelo, si impegnano liberamente per la crescita morale e professionale e per l'umanizzazione dei servizi e degli ambienti socio-sanitari.

L'ACOS è giuridicamente costituita con sede nazionale in Roma.

L'ACOS è membro effettivo della Consulta Generale dell'Apostolato dei Laici.

L'ACOS aderisce al Comitato Internazionale Cattolico Infermieri ed Assistenti Medico-Sociali (CICIAMS).

Art. 2

L'ACOS si propone:

- 1) la formazione permanente etico-professionale dei professionisti della salute e di coloro che a vario titolo operano nel mondo socio-sanitario, Enti, Associati e non, in ordine alla competenza e alle responsabilità professionali;
- 2) la partecipazione alle attività e agli organismi democratici di programmazione, gestione, controllo del settore socio-sanitario;
- 3) lo studio dei problemi che interessano le varie professioni socio-sanitarie e la ricerca di soluzioni conformi al progresso sociale e scientifico nel rispetto della giustizia e della dignità della persona umana;
- 4) l'azione per la tutela e la valorizzazione delle professioni socio-sanitarie e per l'affermazione dei valori cristiani nelle legislazioni e nelle istituzioni socio-sanitarie;
- 5) la costituzione dei gruppi per l'animazione cristiana degli ambienti socio-sanitari, realizzata con la testimonianza e l'impegno personale;
- 6) la promozione del dialogo ecumenico ed interreligioso tramite iniziative mirate.

Art. 3

L'ACOS persegue le sue finalità mediante iniziative quali:

- riunioni degli aderenti;
- incontri di spiritualità;
- gruppi permanenti di studio;
- pubblicazioni;
- attività culturali, sociali ed assistenziali.

Art. 4

Il periodico ufficiale dell'ACOS è "L'Operatore Sanitario". Esso è mezzo di collegamento, di formazione e di informazione per gli aderenti e di sensibilizzazione cristiana negli ambienti socio-sanitari.

Art. 5

L'ACOS collabora, coerentemente alle proprie finalità, con le associazioni ed i gruppi che, in campo socio-sanitario ed ecclesiale, operano per la promozione del personale ed il miglioramento dell'assistenza.

Art. 6

Possono aderire all'ACOS i professionisti della salute e coloro che a vario titolo operano nel mondo socio-sanitario e gli studenti universitari e non, di scuole operanti in ambito socio-sanitario, che accettano il dettato del presente Statuto.

L'adesione è personale; si manifesta ed è accolta nelle forme stabilite dal Consiglio Nazionale. Comporta il diritto ed il dovere di partecipare attivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Art. 7

L'ACOS è articolata in gruppi locali.

Il Gruppo Locale è la prima e vitale esperienza di vita associativa per l'animazione cristiana dell'ambiente e per le attività formative e di studio promosse dall'ACOS.

Esso è costituito dagli aderenti che operano in una zona territoriale determinata.

Organi del gruppo locale sono:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio di Gruppo, eletto ogni 4 anni dall'Assemblea;
- la Presidenza, costituita da 5 membri eletti dal Consiglio: Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere.

Le modalità per le elezioni e l'attribuzione delle cariche e per i compiti propri dei diversi organi sono stabiliti dal Regolamento.

Art. 8

I Gruppi Locali costituiti nell'ambito di ciascuna Diocesi formano il Gruppo Diocesano che ha il compito di promuoverne e coordinarne le attività.

Organi del Gruppo Diocesano sono:

- l'Assemblea del Gruppo Diocesano è formata dai presidenti e dai delegati dei gruppi locali;
- il Consiglio del Gruppo Diocesano è formato dai presidenti dei gruppi e da 5 membri eletti dall'Assemblea, ogni 4 anni;
- la Presidenza è costituita da 5 membri eletti dal Consiglio: Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere.

Le modalità per le elezioni e l'attribuzione delle cariche, e per i compiti propri dei diversi organi sono stabiliti dal Regolamento.

Art. 9

Il Centro Regionale è istituito dal Consiglio nazionale; ad esso fanno capo i Gruppi Diocesani della zona di sua competenza.

È compito del Centro regionale, d'intesa con la Presidenza nazionale:

- coordinare l'attività dei Gruppi Diocesani;
- promuovere iniziative a carattere regionale;
- costituire commissioni permanenti di studio.

Art. 10

Gli Organi del Centro regionale sono:

- l'Assemblea regionale, formata dai presidenti dei Gruppi Diocesani e dai delegati dell'Assemblea del Gruppo Diocesano;
- il Consiglio regionale, formato dai presidenti dei Gruppi Diocesani (membri di diritto), dai presidenti dei Gruppi Locali, non facenti capo ad un Gruppo Diocesano e da almeno 5 membri, eletti dall'Assemblea regionale; dal Consigliere nazionale eletto dall'Assemblea regionale;
- la Presidenza costituita da 5 membri eletti dal Consiglio regionale: Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere.

Le modalità per le elezioni e l'attribuzione delle cariche, e per i compiti propri dei diversi organi sono stabiliti dal Regolamento.

Art. 11

Gli organi nazionali dell'ACOS sono:

- l'Assemblea nazionale;
- il Consiglio nazionale;
- la Presidenza nazionale.

Art. 12

L'Assemblea nazionale è l'organo deliberativo dell'Associazione. Essa viene convocata in via ordinaria ogni 4 anni.

È formata dai Presidenti regionali, dai Consiglieri nazionali e dai delegati eletti dalle Assemblee regionali nel numero e secondo le modalità previste dal Regolamento.

Essa:

- esamina la relazione della Presidenza sull'attività svolta;
- discute ed approva all'inizio di ogni quadriennio le linee programmatiche di attività futura;
- elegge un numero fisso di Consiglieri nazionali, i Proviviri ed i Revisori dei Conti, secondo quanto previsto dal regolamento.

Art. 13

Il Consiglio nazionale è composto da:

- i Presidenti regionali;
- i Consiglieri eletti dalle Assemblee regionali;
- i Consiglieri eletti dall'Assemblea nazionale, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Il Consiglio nazionale si rinnova ogni 4 anni.

Spetta al Consiglio nazionale:

- eleggere la Presidenza nazionale;
- istituire i Centri regionali, delimitandone la zona;
- convocare l'Assemblea nazionale;
- stabilire la quota di adesione annuale;
- approvare i bilanci consuntivi e preventivi.

Il Consiglio nazionale inoltre, sulla base degli orientamenti deliberati dall'Assemblea nazionale ogni quadriennio:

- formula i programmi di attività;
- indice convegni a livello nazionale;
- istituisce Commissioni permanenti di studio in ordine ai problemi e agli interessi dei diversi settori.

I responsabili delle Commissioni partecipano al Consiglio nazionale, senza diritto di voto.

Il Consiglio nazionale è convocato di regola due volte all'anno dalla Presidenza nazionale e ogni qualvolta si manifesta la necessità o su richiesta di un terzo dei suoi membri.

Art. 14

La Presidenza nazionale è formata da:

- Presidente e due vice Presidenti;
- Segretario generale e Tesoriere nazionale.

Spetta alla Presidenza nazionale:

- convocare il Consiglio nazionale;
- coordinare e stimolare la vita e lo sviluppo dell'ACOS secondo le finalità statutarie e le indicazioni venute dall'Assemblea e dal Consiglio nazionale;
- proporre al Consiglio nazionale impegni di spese che esulano dall'ordinaria amministrazione;

- nominare il direttore responsabile e la redazione dell'Organo ufficiale dell'Associazione.

Art. 15

Il Presidente nazionale:

- rappresenta l'ACOS;
- ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di presidenza e del Consiglio nazionale;
- convoca, sentito il Consiglio nazionale, e presiede l'Assemblea nazionale;
- mantiene rapporti con le autorità ecclesiastiche e civili e con i vari organismi nazionali ed internazionali.

Art. 16

I Vice-presidenti collaborano col Presidente e lo sostituiscono in caso di delega o impedimento/assenza.

Art. 17

Il Segretario generale:

- assicura il funzionamento della sede sociale e dei servizi amministrativi dell'Associazione;
- cura il collegamento della Presidenza nazionale con i Centri periferici dell'Associazione;
- redige la relazione ed i verbali delle riunioni degli Organi nazionali.

Art. 18

Il Tesoriere nazionale:

- gestisce ed amministra il patrimonio ed i mezzi finanziari e fiscali dell'Associazione;
- predispose il rendiconto annuale consuntivo e preventivo da sottoporre all'esame dei Revisori dei conti ed all'approvazione del Consiglio nazionale.

Art. 19

Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti è composto da tre membri ed elegge, al proprio interno, il Presidente.

Il Collegio ha il compito di:

- esaminare il bilancio annuale consuntivo e preventivo predisposto dal Tesoriere nazionale, formulando eventuali osservazioni e rilievi;
- controllare, ove richiesto dal Presidente nazionale o su mandato del Consiglio di presidenza, i bilanci dei Centri regionali.

I membri del Collegio durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

Art. 20

Il Collegio nazionale dei Probiviri è composto da tre membri ed elegge, al proprio interno, il Presidente.

Il Collegio decide sui ricorsi presentati dai membri degli Organi nazionali dell'Associazione contro i provvedimenti adottati dagli stessi in violazione dello Statuto o del Regolamento, e delibera in merito ai conflitti che dovessero insorgere tra membri dei vari organi Associativi.

I membri del Collegio durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

Art. 21

Ogni 4 anni, ai vari livelli, vengono convocati i Congressi per lo studio dei problemi e per l'indicazione delle linee programmatiche dell'Associazione.

Durante i Congressi si svolgono le Assemblee ordinarie elettive.

Art. 22

L'Associazione, ad ogni livello, ha un Consulente ecclesiastico, nominato dalle competenti autorità ecclesiastiche d'intesa con le rispettive Presidenze.

Il Consulente ecclesiastico cura la formazione spirituale e morale degli aderenti, partecipa alle riunioni dei vari organi collegiali fino al livello immediatamente superiore, esprime parere sulle varie decisioni senza diritto di voto.

Il parere del Consulente ecclesiastico, di ogni articolazione territoriale, sui problemi dottrinali è obbligatorio e vincolante.

Art. 23

L'ACOS trae i mezzi finanziari:

- dalle quote di adesione;
- da proventi di iniziative dai propri Associati e non, da Strutture pubbliche, private e convenzionate col SSN;
- da offerte, donazioni e/o lasciti.

Art. 24

L'attuazione dello Statuto dell'ACOS si realizza secondo il Regolamento.

Art. 25

Lo Statuto dell'ACOS può essere modificato solamente dall'Assemblea nazionale con modalità stabilite dal Regolamento e nel rispetto delle vigenti normative.